

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO 1

Si chiede se è possibile utilizzare i requisiti in categoria Ig (secondo la L. 143/1949) in luogo dei requisiti in categoria E.20 (ex Ic secondo la L. 143/1949) richiesti dal disciplinare di gara ai sensi della determinazione 7 dell'8.11.1999 dell'AVCP (oggi ANAC) che prevede la possibilità di utilizzare requisiti in categorie superiori rispetto a quella richiesta purché appartenenti alla medesima classe (classe I, in questo caso).

Facendo riferimento a quanto previsto dall'art 8 del D.M. 31/10/2013, n. 143, secondo cui classificazioni con grado di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, non è possibile utilizzare i requisiti in categoria Ig in quanto non appartenente alla medesima categoria d'opera.

QUESITO 2

Si chiede se, oltre alle disposizioni del disciplinare, è necessario rispettare altre eventuali prescrizioni espresse da vari Enti, ad esempio in sede di conferenza di servizi.

Fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni del disciplinare, sarà necessario rispettare anche tutte le prescrizioni espresse dagli Enti competenti coinvolti nella fase di approvazione dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo.

QUESITO 3

Per l'offerta tempo si chiede se è stata prevista una soglia limite di ribasso sui tempi di esecuzione delle opere.

Non è stata prevista nessuna soglia limite di ribasso sui tempi di esecuzione delle opere.

QUESITO 4

Premesso che l'art. 8 del d.m. 31/10/2013, n. 143 recita che «la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera» si CHIEDE se le categorie E.13 (grado complessità 1,20 - corrispondenza L. 143/49 Id), E.12 (grado complessità 1,15 - corrispondenza L. 143/49 Id), E.11 (grado complessità 0,95 - corrispondenza L. 143/49 Ic), E.19 (grado complessità 1,20 - corrispondenza L. 143/49 Id), coprono la categoria E.20 (grado di complessità 0,95 - corrispondenza L. 143/49 Ic) richiesta dal bando.

Secondo quanto previsto dall'art 8 del D.M. 31/10/2013, n. 143, si ritiene che classificazioni con grado di complessità superiore alla E.20 richiesta dal bando, purché appartenenti alla stessa categoria d'opera, costituiscono requisiti di partecipazione al bando in oggetto.

QUESITO 5

Si chiede se è ricompresa nell'appalto la demolizione e relativa evacuazione delle risalte del dado di appoggio di fondazione degli edifici, e in caso di risposta affermativa in quale voce di computo essere è ricompresa.

No, fermi restando gli approfondimenti necessari nei successivi livelli di progettazione oggetto di appalto.

QUESITO 6

Si chiede se possibile partecipare alla gara di cui all'oggetto avvalendosi per la OG12 e per la E20 (progettista) di altro concorrente o costituire un ATi con progettista e avvalimento per la OG12.

Fermo restando il possesso del requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali (punto 4.2 del disciplinare di gara) è ammesso l'avvalimento per la categoria OG12 secondo quanto previsto nell'art. 5 del disciplinare di gara. Per quanto riguarda i professionisti si rinvia a quanto previsto nell'art. 4 del disciplinare di gara. In ogni caso sarà possibile costituire un RTI con progettista esterno e con avvalimento per la categoria OG12 di altro operatore.